



Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali

DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO - DIVISIONE VII

VERBALE DI ACCORDO

In data 4 dicembre 2008 presso il Ministero del lavoro, alla presenza del Dott. Ivano Merolli, si sono incontrate – formalmente convocate – le parti sociali interessate alla situazione occupazionale del gruppo MAHA SPA in a.s, al fine di esperire l'esame congiunto di cui all'art.2 DPR 218/2000.

SONO PRESENTI:

La società MAHA spa con sede legale in Nola (NA) interporto lotto C), 7, 8 e 9 in amministrazione straordinaria rappresentata dal commissario straordinario Paolo Lupi. Le OO.SS. FILCAMS CGIL rappresentata dalla sig.ra Elisa Camellini, FISASCAT CISL rappresentata dal sig. Marco De Murtas.

PREMESSO CHE

Il tribunale di Nola, con sentenza emessa in data 16 aprile 2008 ha dichiarato lo stato di insolvenza della società MAHA SPA ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 270/99.

- Con decreto del 26 giugno 2008 il tribunale di Nola ha ammesso la predetta società alla procedura di amministrazione straordinaria, ai sensi del citato D. Lgs. n. 270/99.
- In data 24.10.08 è stata fatta richiesta al Ministero del lavoro per espletare la procedura di esame congiunto per far ricorso all'intervento della CIGS in base all'art. 7, co. 10 ter L. 236/93 per tutta la durata di amministrazione straordinaria.

LE PARTI CONCORDANO QUANTO SEGUE

La premessa costituisce parte integrante del presente accordo, il commissario straordinario della MAHA SPA presenterà l'istanza finalizzata ad ottenere, ai sensi dell'art. 7, co. 10 ter L. 236/93, la concessione dell'intervento della CIGS con decorrenza a far data dall'ammissione alla amministrazione straordinaria e fino al termine di scadenza del programma di cui all'emanando decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, per un numero massimo di 230 unità. Detto beneficio interesserà le sedi operative nonché le entità numeriche di seguito elencate. Si conferma altresì la richiesta di pagamento diretto del trattamento CIGS da parte dell'INPS.

[Signature]

[Signature]

[Signature]

UNITA' PRODUTTIVA	N° MASSIMO DI LAVORATORI IN CIGS	REGIONI
APRILIA (LT)	6	LAZIO
AVELLINO (AV)	6	CAMPANIA
BARI (BA)	5	PUGLIA
BERGAMO (BG)	5	LOMBARDIA
BRESCIA (BS)	4	LOMBARDIA
BRINDISI (BR)	9	PUGLIA
CARPI (MO)	9	EMILIA ROMAGNA
CASSINO (FR)	6	LAZIO
CASTROVILLARI (CS)	7	CALABRIA
CATANIA (CT)	8	SICILIA
CHIETI (CH)	4	ABRUZZO
CINISELLO (MI)	6	LOMBARDIA
CUNEO (CN)	5	PIEMONTE
FOIANO (AR)	5	TOSCANA
GAVIRATE (VA)	1	LOMBARDIA
GROTTAMMARE (AP)	4	MARCHE
IVREA (TO)	5	PIEMONTE
MANTOVA (MN)	5	LOMBARDIA
MODUGNO (BA)	4	PUGLIA
NOLA (NA) sede am.va	30	CAMPANIA
NOLA (NA)	6	CAMPANIA
PADOVA (PD)	4	VENETO
PALERMO (PA)	4	SICILIA
PONTECORVO (FR)	5	LAZIO
RAGUSA (RG)	5	SICILIA
RIMINI (RN)	7	EMILIA ROMAGNA
RIZZICONI (RC)	3	CALABRIA
SAN GIULIANO (MI)	7	LOMBARDIA
SASSARI (SS)	6	SARDEGNA
SAVONA (SV)	5	LIGURIA
SESTU (CA)	5	SARDEGNA
SIRACUSA (SR)	6	SICILIA
SONDRIO (SO)	5	LOMBARDIA
TEVEROLA (CE)	6	CAMPANIA
TRIESTE (TS)	5	FRIULI
VALMONTONE (RM)	6	LAZIO
VIGLIANO (BI)	4	PIEMONTE
VITERBO (VT)	7	LAZIO
TOTALI	230	

L'individuazione del personale da sospendere avrà luogo, nelle diverse unità operative, nel rispetto delle esigenze tecnico organizzative aziendali.

I turni, di massima per periodi non superiori ai quindici giorni, coinvolgeranno la generalità dei lavoratori delle singole unità operative a rotazione e con orario ridotto a zero ore. La rotazione sarà oggetto di verifiche con cadenza bimestrale, a livello di unità operativa. La prima verifica sarà effettuata a partire dalla prima metà di gennaio 2009.

A seguito della comunicazione fornita dal Commissario Straordinario in sede di esame congiunto relativa ai punti vendita ubicati in Palermo, Rimini, Lodi e Vigliano Biellese, gli stessi non rientreranno nell'ambito della rotazione prevista dal presente accordo, in quanto saranno oggetto di rilascio dei locali, determinato da sentenza di sfratto esecutivo emessa in data precedente alla dichiarazione dello stato di insolvenza.

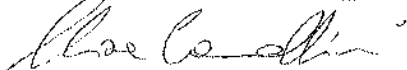
Con riferimento ai punti vendita di Chieti e Gavirate (VA), che attualmente hanno sospeso l'attività in via temporanea, i lavoratori ivi occupati, per il corrispondente periodo della sospensione, non faranno parte della rotazione (quindi resteranno in CIGS a zero ore) fino al ripristino delle operatività dei punti vendita.

Le parti convengono sulla opportunità di utilizzare lo strumento della collocazione in mobilità ai sensi della Legge 223/91 per quei lavoratori che non si opporranno.

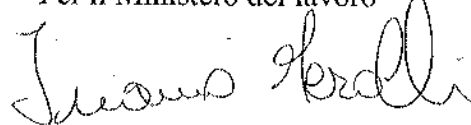
Con la sottoscrizione del presente accordo le parti si danno atto reciprocamente che sono state regolarmente esperite, con esito positivo le procedure e gli adempimenti di cui all'art. 2 del DPR 218/2000.

Letto, confermato e sottoscritto.

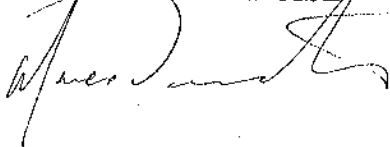
Per la FILCAMS CGIL



Per il Ministero del lavoro



Per la FISASCAT CISL



Per la MAHA SPA in a.s.

